Iperammortamento e perizia giurata: i chiarimenti dell'AdE nella R.M. 27/E/2018

11 Aprile 2018

La produzione tardiva della documentazione necessaria per attestare che il bene possiede i requisiti richiesti per fruire dell'iperammortamento non impedisce di accedere all'agevolazione, ma ne determina lo slittamento.

Questi i chiarimenti forniti dalla **Risoluzione 27/E del 9 aprile 2018** dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai termini per l'acquisizione della perizia giurata attestante i requisiti tecnici necessari per accedere all'*iperammortamento*.

Si ricorda che la legge n.205/2017[1] (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per il 2018, il c.d. *iperammortamento,* ovvero l'agevolazione fiscale spettante ai titolari di reddito di impresa per gli investimenti in chiave "Industria 4.0".

Tale beneficio, per l'acquisto dei beni materiali digitali individuati dall'Allegato A della legge n.232/2016[2] (Bilancio 2017), prevede una percentuale d'ammortamento pari al 250%che in sostanza consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d'ammortamento.

Allo stesso modo è stato prorogato anche l'ammortamento al 140%previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell'Allegato Bdella legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto *iperammortamento*[3].

Va precisato che **per fruire dell'*iperammortamento*** per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l'impresa deve produrre una **dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all'Allegato A o B** della legge di Bilancio 2017 e che lo stesso è **interconnesso[4]** al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.

Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.

Come è già stato chiarito dalla Circolare 4/E/2017 **questi documenti**[5], **devono essere acquisiti dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione**, ovvero, se successivo, **entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

L'esigenza di chiarimento, a cui risponde la Risoluzione in commento, riguarda le conseguenze dell'acquisizione della perizia in un periodo di imposta successivo a quello in cui avviene l'interconnessione.

A tal riguardo l'Agenzia chiarisce che poiché la disciplina vigente[6] non prevede un termine a pena di decadenza per la presentazione della documentazione, **la fruizione dell'agevolazione inizia dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti**, anche se tale acquisizione avviene in un periodo di imposta successivo a quello di "interconnessione".

In altri termini**, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione**, ma **produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.**

[1] Cfr. *Ance "Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale" – del 26 gennaio 2018* e *Ance "Iperammortamento – Primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate" – del 2 febbraio 2018.*

[2] Cfr. co. 9,10,11, art. 1, legge n.232/2016.

[3] La legge di Bilancio 2018 ha modificato l'elenco (contenuto nell'allegato B della legge di bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai quali opera la maggiorazione del 40%. All'elenco sono state aggiunte le seguenti voci: sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'ecommerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).
[4] Affinché un bene possa essere definito "interconnesso" è necessario e sufficiente che: a) scambi informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); b) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). *Cfr. sul punto la Circolare 4/E/2017*.
[5] Cfr. sul punto la Circolare 4/E/2017 e Ance "*Superammortamento e Iperammortamento* – Circolare congiunta 4/E/2017" -del 31 marzo 2017.

[6] Cfr. il comma 11, art. 1, della legge n. 232/2016.

32230-Risoluzione 27-E del 9 aprile 2018.pdfApri